

Alle Aziende interessate
LORO SEDI

NOVARA, 5 febbraio 2019
Prot. n. 26

Oggetto: INCOMING BUYERS ESTERI SETTORE FOOD&WINE (Novara, 29/30 marzo 2019)

E.V.A.E.T., Azienda Speciale della Camera di Commercio di Novara, organizza un incoming di operatori stranieri (provenienti da Spagna, Portogallo, Svizzera e Israele) per far conoscere le eccellenze del territorio nella produzione enogastronomica.

L'iniziativa prevede una sessione di incontri b2b nella giornata di **venerdì 29 marzo**, presso la Sala del Consiglio della sede camerale (via degli Avogadro 4, Novara), con possibilità di eventuali visite aziendali nella giornata di **sabato 30 marzo** per le imprese del settore alimentare. I buyers del settore vinicolo saranno invece presenti agli eventi organizzati nell'ambito della manifestazione "Taste Alto Piemonte", presso il Castello Visconteo Sforzesco di Novara.

La delegazione sarà composta da un numero indicativo di otto buyers che selezioneranno le imprese aderenti all'iniziativa da incontrare, mentre E.V.A.E.T., sulla base delle manifestazioni di interesse raccolte dagli operatori stranieri, pianificherà un'agenda personalizzata di incontri con le imprese.

NOTE ORGANIZZATIVE:

- i. la durata minima di ogni b2b è di 30 minuti;
- ii. la postazione per gli incontri è individuale e non può essere condivisa con altre imprese non regolarmente iscritte all'evento;
- iii. per quanto riguarda i vini sono ammesse alla presentazione esclusivamente le produzioni dell'Alto Piemonte;
- iv. ogni azienda durante i b2b avrà a disposizione un tavolo di lavoro allestito (nome dell'azienda, tovaglioli, piatti e posate usa e getta, calici, sputacchiere e glacette) nella sala del workshop. La location dispone di un frigorifero per mantenere al fresco eventuali prodotti sino al momento di degustazione, ma non è attrezzata per la cottura di cibi, pertanto le aziende che ne avessero necessità debbono prendere preventivi accordi con i referenti del progetto;
- v. la lingua degli incontri è l'inglese; è previsto un servizio di interpretariato generale con un traduttore a disposizione – a turno – per tutti i partecipanti. L'ingaggio di un eventuale interprete per un servizio dedicato è a carico dell'azienda partecipante.

COSTI, TERMINI E CONDIZIONI DI ISCRIZIONE:

- **partecipazione gratuita** per le aziende vitivinicole selezionate dal **8° Concorso Enologico Calice d'Oro dell'Alto Piemonte**. La quota è inclusiva dell'aiuto di € 1.800,00 per l'evento in oggetto che verrà accordato a condizione che l'impresa non abbia superato la quota massima di aiuti di Stato consentita dal regime *De Minimis* (ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013).

- **€ 100,00 + IVA per tutte le altre imprese del settore alimentare o vinicolo della provincia di Novara**. In presenza di un'agenda composta da due o meno di due appuntamenti non verrà richiesta alcuna quota di partecipazione. La quota è inclusiva dell'aiuto di € 1.700,00 per l'evento in oggetto che verrà accordato a condizione che l'impresa non abbia superato la quota massima di aiuti di Stato consentita dal regime *De Minimis* (ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013).

Le imprese partecipanti devono essere **in regola con il versamento del diritto annuale**.

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse entro **lunedì 18 febbraio 2019** all'indirizzo e-mail evaet@no.camcom.it complete di:

- **modulo di adesione** debitamente compilato, datato, firmato, timbrato;
- **dichiarazione De Minimis**;
- **condizioni generali di partecipazione** complete di data, timbro e firma;
- **company profile** debitamente compilato a computer e in lingua inglese;
- **materiale di presentazione** (cataloghi, brochure ecc. in lingua inglese);

Le adesioni verranno registrate in ordine cronologico di arrivo.

PAGAMENTO:

Il versamento della quota di partecipazione, se dovuta, verrà richiesto una volta ricevuta la conferma della selezione dell'azienda da parte dei buyers e dovrà essere effettuato nei termini che verranno indicati, comunque tassativamente prima dell'inizio dei B2B.

Eventuali informazioni ed ulteriori precisazioni potranno essere richieste telefonando al numero 0321/338229.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Cristina D'Ercole

MODULO DI ADESIONE
INCOMING BUYERS ESTERI SETTORE FOOD&WINE – NOVARA, 29 MARZO 2019
da inviare a evaet@no.camcom.it entro lunedì 18 febbraio 2019

L'azienda _____
con sede a _____ in Via _____ Cap _____
Tel. _____ Fax _____ sito internet _____
N. partita IVA _____ C.F. _____
Produzione: _____
Persona da contattare per l'iniziativa (Nome e Cognome) _____
Mansione _____ Telefono diretto _____ E-mail diretta _____
Posta Elettronica Certificata _____

CONFERMA LA PROPRIA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI PROMOSSI DA E.V.A.E.T. CON BUYERS ESTERI SETTORE FOOD&WINE. A tal fine:

1. Dichiaro di aver preso visione delle seguenti condizioni di partecipazione:
 - **gratuita** le aziende vitivinicole selezionate dal 8° Concorso Calice d'Oro dell'Alto Piemonte;
 - **quota di € 100,00+IVA** per tutte le altre imprese del settore alimentare o della provincia di Novara; in presenza di un'agenda composta da due o meno di due appuntamenti non verrà richiesta alcuna quota di partecipazione;
2. In caso di selezione da parte dei buyers, è disponibile ad una visita presso la propria sede nella giornata di sabato 30 marzo 2019? Barrare: Sì No
3. Dichiaro di aver letto l'allegato le *CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'E.V.A.E.T.* e di accettarle integralmente e senza riserva.

Data _____

TIMBRO E FIRMA

Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD)

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento: E.V.A.E.T. Azienda Speciale della Camera di Commercio, di Novara; sede: via degli Avogadro n. 4 – 28100 Novara; email: evaet@no.camcom.it; PEC: evaet@no.legalmail.camcom.it; tel. 0321.3382272.

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD): email: rpd2@pie.camcom.it; PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it.

Finalità del trattamento e conservazione: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione all'evento in argomento; il mancato conferimento preclude la partecipazione allo stesso; i dati saranno conservati sino alla conclusione delle procedure amministrativo-contabili relative all'iniziativa cui si riferisce il presente modulo.

Base giuridica del trattamento: art. 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR.

Modalità di trattamento: i dati conferiti verranno trattati in modalità cartacea e informatizzata, esclusivamente dal personale e dai collaboratori dell'E.V.A.E.T. a ciò preposti e istruiti, e dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento.

Diritti degli interessati: gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e seguenti del RGPD), rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) sopra indicato; possono altresì proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

Ulteriori trattamenti: E.V.A.E.T. avrebbe piacere di poter utilizzare i dati personali conferiti per l'invio saltuario di comunicazioni relative a seminari, corsi di formazione, manifestazioni, bandi di contributo o altre iniziative istituzionali; a tale fine il conferimento dei dati ha natura facoltativa e la base giuridica del trattamento è l'art. 6, c. 1, lett a) del GDPR. I dati conferiti saranno conservati sino alla richiesta di cancellazione dal servizio informativo camerale, che può essere presentata in qualsiasi momento, scrivendo alla mail evaet@no.camcom.it e specificando nell'oggetto "cancellami". Le chiediamo di esprimere il suo consenso per questo ulteriore trattamento apponendo la sua firma qui sotto:

Firma per consenso _____

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'E.V.A.E.T.

ART.1 – PARTECIPAZIONE: Sono ammesse a partecipare le aziende della provincia di Novara, del Piemonte o comunque italiane, regolarmente iscritte al Registro Imprese della CCIAA delle province di appartenenza e in regola con il pagamento del diritto annuale, che rispondano direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione da parte dei propri incaricati e/o rappresentanti in loco. Sono altresì ammessi a partecipare organismi quali federazioni, associazioni, Enti pubblici e privati e Consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere, di volta in volta, concordati con E.V.A.E.T. in sede di ammissione alle iniziative. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgono tutte le norme contenute nel presente regolamento unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate da E.V.A.E.T. per ogni specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente regolamento vale anche per gli organismi e/o soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare alle iniziative di riferimento.

ART. 2 – DOMANDE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI: Le adesioni alle iniziative potranno essere avanzate esclusivamente con l'inoltro all'E.V.A.E.T. dei moduli previsti di "domanda di ammissione". Lo stampato fornito dall'E.V.A.E.T. deve essere restituito entro i termini indicati per ogni specifica iniziativa. Sono prese in considerazione prioritariamente le domande di ammissione pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte. Nel caso in cui le richieste di partecipazione pervenute nei termini stabiliti e le relative aree espositive superino il contingente che E.V.A.E.T. ha avuto in assegnazione dagli Enti fieristici o dagli Enti organizzatori, le ammissioni delle aziende alle iniziative verranno classificate secondo l'ordine cronologico del protocollo di arrivo all'E.V.A.E.T. delle domande. Per quanto riguarda la data e l'ora di presentazione delle domande di ammissione, farà fede il protocollo di arrivo dell'E.V.A.E.T. supportato dai rapporti di ricevimento del telefax o della posta elettronica. Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante delle aziende con l'apposizione del timbro recante la denominazione sociale. E.V.A.E.T. si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di aree espositive od altro in esse contenute, senza prelazione alcuna per i partecipanti ad edizioni precedenti. Sono esclusi coloro che all'atto della domanda di ammissione risultano debitori verso l'E.V.A.E.T. – non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno avuto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome di E.V.A.E.T. o all'immagine della provincia di Novara, del Piemonte o comunque dell'Italia – non hanno dimostrato adeguata serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte di operatori economici locali – non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici e/o Enti organizzatori delle manifestazioni, o leggi del Paese ospitante – hanno utilizzato abusivamente marchi di altre aziende – hanno subaffittato in tutto o in parte la propria area espositiva o comunque accolto gratuitamente nella propria area espositiva, senza la prevista autorizzazione dell'E.V.A.E.T., una azienda co-espositrice. In ogni caso, gli eventuali mancati accoglimenti delle domande di ammissione saranno comunicati alle aziende interessate con l'indicazione dei relativi motivi.

ART. 3 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Le quote di partecipazione hanno natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione delle iniziative e non sono quindi riferibili a singole prestazioni. L'entità delle quote viene differenziata in base alla territorialità delle aziende a seconda che esse abbiano sede o unità locale in provincia di Novara oppure al di fuori della provincia di Novara. Le quote delle aziende con sede in provincia di Novara, vengono ridotte in base al contributo stabilito per ogni iniziativa dal Consiglio di Amministrazione dell'E.V.A.E.T. e comprendono i servizi elencati nelle singole circolari proponenti le iniziative. Le quote delle aziende con sede al di fuori della provincia di Novara sono rapportate ai costi effettivi di organizzazione delle iniziative che l'E.V.A.E.T. dovrà sostenere. Le quote verranno indicate nelle circolari relative alle specifiche iniziative, definite a "forfait" oppure parametricate a mq di stand allestito e arredato oppure al numero di moduli allestiti ed arredati. Le quote non sono comprensive di IVA. Le quote di partecipazione potranno, per cause sopravvenute, essere soggette ad aumenti. Con la firma della domanda di ammissione le aziende si impegnano a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 25%. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa.

ART. 4 – AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA: L'ammissione all'iniziativa è resa nota dall'E.V.A.E.T. alle aziende interessate a mezzo di comunicazione scritta. L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'E.V.A.E.T. tenuto conto delle disponibilità standistiche, della cronologia di arrivo delle domande di ammissione, nel rispetto della prelazione riservata alle aziende con sede nel territorio della provincia di Novara, delle esigenze organizzative, funzionali, tecnico progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. In relazione alle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi, l'E.V.A.E.T. può essere costretta ad assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella proposta e/o richiesta. L'E.V.A.E.T. si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora le esigenze e/o le circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte degli espositori ad indennità o risarcimenti. La ripartizione degli spazi effettuata da E.V.A.E.T. vuole perseguire l'obiettivo di equità tra le aziende, tentando di individuare la metodologia di ripartizione che maggiormente sia in grado di collocare le "aziende" partecipanti su una quanto più simile condizione di visibilità nell'arco di uno o più anni. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata; non è permesso ospitare nello stand assegnato altre aziende od esporne le produzioni senza preventiva autorizzazione scritta dell'E.V.A.E.T.

ART. 5 – PAGAMENTI E RIMBORSI: La sottoscrizione delle domande di ammissione obbliga il richiedente a versare l'intero ammontare dovuto per la quota di partecipazione stabilita. Il pagamento, ove non sia espresso diversamente nella "domanda di ammissione" o nella circolare informativa relativa alla singola iniziativa, può essere previsto in due modalità differenti: unico versamento da eseguirsi unitamente all'inoltro dell'adesione dell'iniziativa; in alternativa, pagamento effettuato in due acconti: il primo, congiunto alla iscrizione, comunque non inferiore al 50% della quota totale dovuta; e un secondo, a saldo, richiesto prima dello svolgimento dell'iniziativa e pagato al ricevimento della fattura, con le stesse modalità dell'acconto, con l'avvertenza che il mancato pagamento prima di 15 giorni dall'inizio dell'iniziativa comporterà comunque automaticamente la decadenza dalla possibilità di partecipare alla medesima. La partecipazione alle iniziative da parte delle aziende resta, quindi, subordinata al pagamento dell'intera quota di partecipazione. Qualora l'azienda non abbia provveduto, nei termini previsti, al pagamento della quota dovuta decade da ogni diritto di partecipazione all'iniziativa e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato, fermo restando l'obbligo di corrispondere all'E.V.A.E.T. le penalità previste nel successivo articolo 8. In caso di annullamento dell'iniziativa per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà di E.V.A.E.T., la stessa provvederà entro 120 giorni dalla data di comunicazione al solo rimborso di quanto versato dall'azienda.

ART. 6 – DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND: L'area e/o lo stand, se predisposto dall'E.V.A.E.T., viene fornito secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non inserite nelle dotazioni di base potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazione e modifiche standistiche od integrazioni dell'arredo di base

previsto potranno essere soddisfatte nel limite delle possibilità a condizione che siano comunicate con congruo anticipo ed eventualmente addebitate a parte a seconda dell'entità e della consistenza. A conclusione dell'iniziativa gli espositori dovranno riconsegnare gli stand, le attrezzature e gli arredi assegnati nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi. La scritta richiesta dall'azienda partecipante per l'insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'E.V.A.E.T. qualora fosse necessario per esigenze di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata, ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'E.V.A.E.T. in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente del Paese ospitante.

ART. 7 – SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE DEL CAMPIONARIO: L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì a non abbandonare lo stand e a non iniziare le operazioni di smantellamento del campionario delle produzioni esposte prima della chiusura della manifestazione. Il mancato rispetto di tale disposizione, recando un danno all'immagine della manifestazione, può comportare l'esclusione dell'azienda a partecipare in futuro ad iniziative promosse dall'E.V.A.E.T. L'E.V.A.E.T. si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione prodotti, oggetti ed arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione, con i fini istituzionali dell'attività dell'E.V.A.E.T. stessa, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del Paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa. E' in ogni caso vietato esporre produzioni di origine straniera e/o distribuire materiale pubblicitario relativo a tali produzioni. L'E.V.A.E.T. non è responsabile per eventuali furti di prodotti ed attrezzature esposti dalle aziende e/o depositati nel magazzino dello stand.

ART. 8 - RINUNCE: L'azienda che per qualsivoglia motivo e/o causa non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'E.V.A.E.T. a mezzo fax o posta elettronica. Se la rinuncia viene notificata entro 15 giorni dalla data in cui è stata inoltrata dall'azienda all'E.V.A.E.T. la domanda di ammissione, nulla è dovuto dalla stessa. Trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, costituito dalla quota di partecipazione maggiorata dei costi impegnati e/o sopportati dall'E.V.A.E.T. per la realizzazione dell'iniziativa. Qualora lo spazio espositivo inizialmente richiesto dall'azienda rinunciataria venga rassegnato in tempo utile ad altra azienda classificata in lista d'attesa, nulla sarà dovuto all'E.V.A.E.T. dall'azienda rinunciataria.

ART. 9 – RECLAMI: Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'E.V.A.E.T. dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'E.V.A.E.T. onde consentire l'accertamento, la rimozione e l'eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'E.V.A.E.T. potrà rispondere degli eventuali danni materiali derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti ed arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, al momento della consegna, che avviene nel giorno antecedente l'inaugurazione, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario dell'E.V.A.E.T. presente in loco (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand e delle relative attrezzature ed arredi). L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopra citati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo dei lavori e delle forniture difformi, omissi o non completati.

ART. 10 – AZIONI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITA': L'E.V.A.E.T., pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per le specifiche iniziative (brochures, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, inserzioni stampa, audiovisivi, web site, ecc).

ART. 11 – TRASPORTI E FORMALITA' DOGANALI: Nell'intento di offrire alle aziende servizi collaterali fondamentali sempre più qualificati afferenti alle partecipazioni fieristiche o alle iniziative in generale programmate, l'E.V.A.E.T. potrà anche assumere, purchè previsto dalle circolari emesse per le stesse, l'incarico e l'onere delle spedizioni delle campionature a destino nello stand di appartenenza in via definitiva ovvero temporanea, delle relative operazioni doganali e dell'emissione della documentazione occorrente per lo sdoganamento e/o l'appuramento di tasse ed accise previste nel Paese di destino per i campionari delle produzioni. Per tali servizi l'E.V.A.E.T. non si assume comunque alcuna responsabilità tecnica ed economica derivante da rottura, scondizionamenti, perdite (parziali o totali) e mancata consegna allo stand delle campionature in questione.

ART. 12 – ASSICURAZIONE: La quota di partecipazione, salvo diversa indicazione, non comprende alcuna assicurazione di cose e/o persone.

ART. 13 – ORGANIZZAZIONE VIAGGI E SOGGIORNI COLLETTIVI: Nell'intento di offrire alle aziende servizi collaterali fondamentali sempre più qualificati afferenti alle partecipazioni fieristiche o alle iniziative in generale programmate, l'E.V.A.E.T. potrà anche proporre alle stesse, purchè previsto dalle circolari emesse, l'organizzazione di viaggi e/o soggiorni collettivi relativi alle iniziative programmate con evidenziazione dei relativi costi, con l'avvertenza che nessuna responsabilità in merito potrà essere addebitata ad E.V.A.E.T. per disservizi che si dovessero verificare dovuti all'operatività delle agenzie, tour operator, alberghi e compagnie aeree convenzionati.

ART. 14 – PERSONALE ED ADDETTI ALLO STAND: E.V.A.E.T. offre alle aziende, purchè previsto dalle circolari emesse, un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta di tale personale, nessun addebito potrà essere mosso all'E.V.A.E.T. per l'insorgere di eventuali controversie con tale personale.

ART. 15 – RISOLUZIONE CONTROVERSIE: Quasi qualsiasi controversia concernente il presente regolamento o comunque connessa allo stesso sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, qui richiamato integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Nel caso di procedimento giudiziale il foro competente è quello di Novara.

ART. 16 – (da compilare) La ditta _____ elegge domicilio legale in _____
via _____

Firma Legale Rappresentante

DICHIARAZIONE “DE MINIMIS”

(Ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GU L 352 del 24.12.2013))

Io sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____

Codice fiscale impresa _____

in relazione al beneficio ottenuto per la partecipazione all'INCOMING BUYERS ESTERI SETTORE FOOD&WINE (Novara, 29-30 marzo 2019) presentata a E.V.A.E.T., Azienda speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Novara, **consapevole delle responsabilità, delle conseguenze giuridiche e delle sanzioni alle quali mi espongo in caso di dichiarazione mendace e preso atto di quanto stabilito dal Regolamento “DE MINIMIS” (Reg (UE) n. 1407/2013),**

DICHIARO

ai fini della verifica delle relazioni esistenti con altre imprese tali da costituire un'impresa unica

- che l'impresa da me rappresentata non ha con altre imprese relazioni di cui all'art. 2, paragrafo 2 del Regolamento “DE MINIMIS”¹ e che pertanto la stessa costituisce una “impresa unica”;

OVVERO

- che l'impresa da me rappresentata ha relazioni di cui all'art. 2, paragrafo 2 del Regolamento “DE MINIMIS” con le imprese indicate sotto e che pertanto tali imprese costituiscono con la stessa una “impresa unica”:

.....
.....
.....
.....
.....

¹ L'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento “DE MINIMIS” precisa che:
“Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica”.

DICHIARO inoltre

ai fini della verifica degli aiuti “de minimis” concessi alla medesima “impresa unica”

- che nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti non è stato concesso alcun aiuto “de minimis” all’impresa unica di cui l’impresa da me rappresentata è parte, anche tenuto conto di eventuali situazioni di fusioni, acquisizioni e scissioni di imprese²;

OVVERO

- che nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, anche tenuto conto di eventuali situazioni di fusioni, acquisizioni e scissioni di imprese, sono stati concessi i seguenti aiuti “de minimis” all’impresa unica di cui l’impresa da me rappresentata è parte:

(precisare per ciascuno: **impresa beneficiaria, riferimento legislativo, ente erogante, data di concessione e importo**)

⇒ € _____

⇒ € _____

⇒ € _____

⇒ € _____

⇒ € _____

⇒ € _____

E MI IMPEGNO

a comunicare tempestivamente ad E.V.A.E.T. le variazioni che dovessero intercorrere entro la data di ricevimento della fattura a saldo dell’iniziativa, tali da determinare il superamento della soglia “de minimis”.

Data _____

Firma del legale rappresentante e timbro

² Cfr. articolo 3, paragrafo 8 (fusioni e acquisizioni) e paragrafo 9 (scissioni) del Regolamento “DE MINIMIS”.